SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 184**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 luglio 1989, n. 281.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989. Pag. 3

LEGGE 4 agosto 1989, n. 282.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 29 maggio 1989.

Annullamento dell'importo parziale di L. 251.921.906.000 relativamente all'impegno complessivo di L. 1.301.921.906.000 assunto con decreto interministeriale 5 luglio 1986, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 . . . . Pag. 4

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 21 luglio 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Circeo» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi . . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 giugno 1989.

Adeguamento delle misure dell'assegno giornaliero dei lavoratori e dei contributi per il personale dirigente dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana nel periodo 1° luglio 1989-30 giugno 1991 . . . . Pag. 6

Ministro per la funzione pubblica

DECRETO 3 agosto 1989.

Determinazione della composizione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Pag. 7

DECRETO 3 agosto 1989.

Determinazione della composizione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il personale della Polizia di Stato di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121. Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

DELIBERAZIONE 20 luglio 1989.

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1989 . . . . Pag. 9

DELIBERAZIONE 20 luglio 1989.

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle nocciole prodotte in Italia nella campagna 1988-89. Pag. 11

CIRCOLARI

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

CIRCOLARE 14 luglio 1989, n. 18.

Sospensione delle disposizioni relative alla abilitazione e riconoscimento degli impianti per il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati nel territorio nazionale. (Applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1988, n. 414) . . . . Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Adesione dell'Italia alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo con annesso, firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979. . . . . Pag. 13

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del consolato generale di prima categoria in Bruxelles (Belgio) e del consolato di prima categoria in Bruxelles (Belgio) e trasferimento della dipendenza dell'agenzia consolare di prima categoria in Genk (Belgio) dal consolato in Bruxelles al consolato generale in Anversa. . . . . Pag. 13

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere sulla domanda di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni unitamente all'indicazione geografica dei vini da tavola «Salento» o «Salentino». Pag. 13

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Revoca alla S.p.a. «Magazzini centrali italiani», in Bologna, dell'autorizzazione a gestire alcune aree del proprio impianto in regime di magazzino generale di deposito . . . Pag. 13

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1989. . . . . Pag. 13

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 13

Corso dei cambi e media dei titoli del 28 luglio 1989. Pag. 14

Ministero della sanità:

Revoca delle registrazioni di specialità medicinali Pag. 16

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato . . . . . Pag. 21

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi . . . . Pag. 21

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 luglio 1989, n. 281.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4049):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 26 giugno 1989.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 27 giugno 1989, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato della I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 giugno 1989.

Esaminato dalla X commissione il 5 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1838):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 15 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 13ª.

Eaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 luglio 1989.

Esaminato dalla 10ª commissione il 19 luglio 1989.

Relazione scritta annunciata il 20 luglio 1989 (atto n. 1838/*A* - relatore sen. FOGU).

Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 1989.

89G0354

LEGGE 4 agosto 1989, n. 282.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 230.

All'articolo 1:

al comma 1, primo capoverso, dopo il periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui

all'articolo 416-*bis* del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale»;

al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni».

All'articolo 2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «di straordinaria amministrazione», *sono aggiunte le seguenti:* «, anche a tutela dei diritti di terzi,».

All'articolo 4:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «dei fini istituzionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «di fini istituzionali o sociali»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «Se si è proceduto per il reato di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immmobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta».

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7:

il comma 4 è soppresso;

al comma 6, sono soppresse le parole da: «nonché l'articolo 24» *fino alla fine.*

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «790 milioni» *e:* «400 milioni» *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* «1.700 milioni» *e:* «850 milioni».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989, ed è stato successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 139 del 16 giugno 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 18 settembre 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4038):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 15 giugno 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 giugno 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1989.

Esaminato dalla II commissione il 18 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1851):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 agosto 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 agosto 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3 agosto 1989.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1989.

89G0360

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 maggio 1989.

Annullamento dell'importo parziale di L. 251.921.906.000 relativamente all'impegno complessivo di L. 1.301.921.906.000 assunto con decreto interministeriale 5 luglio 1986, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli artt. 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto interministeriale bilancio-tesoro 5 luglio 1986, n. 10, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1986, registro n. 2, foglio n. 16, con il quale è stata impegnata, per l'esercizio 1986, la somma complessiva di lire 1.301,921.906 miliardi a favore dei comuni delle regioni Campania (1.012,462.302 miliardi), Basilicata (255,456.392 miliardi) e Puglia (33,994.212 miliardi) di cui alle delibere CIPE 3 aprile 1985 e 15 aprile 1986;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1989 con la quale, fra l'altro, le assegnazioni di cui alle citate delibere CIPE 3 aprile 1985 e 15 aprile 1986, complessivamente ammontanti a lire 1.301,921.906 miliardi, vengono ridotte di lire 251,921.906 miliardi, ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge di conversione 9 agosto 1986, n. 472;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare — a valere sul sopracitato impegno complessivo di lire 1.301,921.906 miliardi — una quota pari a lire 251,921.906 miliardi, corrisponde alla sommatoria di importi proporzionali alle somme a suo tempo attribuite ai comuni con le due sopracitate delibere CIPE;

Atteso che il sopracitato parziale impegno di lire 251,921.906 miliardi, da annullare, corrisponde a quote differenziali tra le somme impegnate con il sopracitato decreto interministeriale 5 luglio 1986 e le somme già erogate ai comuni interessati;

Decreta:

Art. 1.

A valere sull'impegno 1986 dell'importo di lire 1.301,921.906 miliardi, di cui al decreto interministeriale bilancio-tesoro 5 luglio 1986, n. 10, è annullata una quota parte di lire 251,921.906 miliardi, per le motivazioni richiamate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto, che non comporta alcuna assunzione di impegno a carico del capitolo 7500, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1989

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 13

89A3540

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 luglio 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Circeo» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/1979 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Circeo» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti ed indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Lazio;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 18 gennaio 1984;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il suddetto parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Circeo» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti ed indicazioni aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Circeo».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma ricade nei comuni di Latina, S. Felice Circeo, Sabaudia e Terracina tutti in provincia di Latina, ed è delimitata come di seguito si descrive: la perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana, Persicara e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue, poi, verso nord fino al punto d'incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est raggiunge la strada del Piccarello lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la strada statale n. 156 (s.s. dei Monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul

canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud fino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la migliara 58, attraversando la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi, continua verso sud, lungo la stessa Litoranea fino alla cantoniera Mezzomonte. Prosegue, poi, verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo, in prossimità dell'Idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest portandosi sul confine tra i comuni di S. Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori.

Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del Lago di Sabaudia, che costeggia, in senso antiorario, sul lato est, fino a quando, superato l'abitato di Sabaudia, all'altezza della strada della Folaga Morta, abbandona la sponda del Lago e raggiunge, in linea retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue, lungo quest'ultima, verso sud-ovest fino ad incontrare la strada del Lungomare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue questa ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest.

Continua, poi, attraversato il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest, per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue, poi, tale strada, verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada Litoranea in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Circeo» può essere completata dal riferimento al nome del vitigno Trebbiano *B* nonché dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A3541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1989.

Adeguamento delle misure dell'assegno giornaliero dei lavoratori e dei contributi per il personale dirigente dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana nel periodo 1° luglio 1989-30 giugno 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 59 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 1975, n. 418, che prevedono l'aumento ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT sia dell'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri e sia dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice capo-cantiere, assunti dagli enti gestori;

Visto l'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, con il quale sono determinate, nella misura globale del 30,12% le aliquote contributive degli oneri sociali per la tutela previdenziale ed assistenziale assicurata ai lavoratori dei cantieri;

Considerato che al disposto degli articoli 1 e 3 della predetta legge n. 418/75 è stata data regolare esecuzione tra il 1977 ed il 1987 con appositi decreti ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1987) che per il periodo 1° luglio 1987-30 giugno 1989 ha fissato in L. 15.440 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in L. 41.170 e L. 36.025 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa, rispettivamente, per il capo-cantiere e per il vice capo-cantiere;

Visto il bollettino mensile dell'ISTAT n. 1 del gennaio 1989, recante la tabella n. 13-9 dei numeri indici del costo della vita valevole ai fini della applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura e altri settori interessati, ed effettuati i necessari calcoli, tenuto conto del cambiamento della variazione della base: agosto-ottobre 1982 = 100 (anni 1985-1986/1987-1988), calcoli il cui risultato finale reca un aumento percentuale medio del costo della vita nell'ultimo biennio (1987-1988) pari all'11,35%;

Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che ha disposto la soppressione del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori»;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542 (bilancio di previsione dello Stato per il 1989);

Considerato che occorre procedere per il biennio 1° luglio 1989 - 30 giugno 1991 all'adeguamento dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, nonché dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice capo-cantiere;

Considerato altresì che sulla base della predetta percentuale ottenuta (11,35%) l'aumento dell'assegno giornaliero previsto per i lavoratori avviati ai cantieri è di L. 1.750, mentre l'aumento dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice capo-cantiere è, rispettivamente, di L. 4.672 e L. 4.088;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni nel periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991 l'assegno giornaliero aumenta da L. 15.440 a L. 17.190, ferma restando al 30,12% la misura globale degli oneri sociali, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 418/1975.

Art. 2.

La misura del contributo per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice capo-cantiere, assunti dagli enti gestori, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991, aumenta, rispettivamente, da L. 41.170 a L. 45.840 (arrotondate), e da L. 36.025 a L. 40.110 (arrotondate) giornaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A3535

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 3 agosto 1989.

Determinazione della composizione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che nell'art. 9 determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dalle università prevedendo altresì la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale, abilitate alla trattativa per la formazione dell'accordo riguardante il predetto comparto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 188, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988 concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali;

Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale, riguardante il comparto del personale dipendente dalle università è composta nel modo seguente:

Ministro per la funzione pubblica, presidente;

Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato, delegato;

Ministro del bilancio e della programmazione economica, o Sottosegretario di Stato, delegato;

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario di Stato, delegato;

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o Sottosegretario di Stato, delegato.

Art. 2.

La delegazione sindacale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è composta:

dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente dalle università:

l'organizzàzione di categoria aderente alla C.G.I.L.;

l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.;

l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.;

l'organizzazione di categoria aderente alla CONF.S.A.L.;

Confederazione italiana sindacati autonomi personale università (C.I.S.A.P.UNI);

dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.D.I.R.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1989

Il Ministro: GASPARI

89A3591

DECRETO 3 agosto 1989.

Determinazione della composizione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il personale della Polizia di Stato di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante norme sul «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» ed in particolare l'art. 95 che determina la composizione delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale abilitate alla trattativa per l'accordo riguardante il personale della Polizia di Stato;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che stabilisce i criteri e le modalità da seguire per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 188, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali;

Ritenuto che tali criteri e modalità possano — in via analogica — applicarsi anche alla contrattazione riguardante il personale della Polizia di Stato di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121;

Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale riguardante il personale della Polizia di Stato, è composta nel modo seguente:

Ministro per la funzione pubblica, presidente;

Ministro dell'interno, o Sottosegretario di Stato, delegato;

Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato, delegato;

Art. 2.

La delegazione sindacale di cui all'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è composta dai rappresentanti dei seguenti sindacati di Polizia, maggiormente rappresentativi su scala nazionale:

S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);

S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia);

F.S.P. LI.SI.PO - SO.DI.PO (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1989

Il Ministro: GASPARI

89A3592

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 20 luglio 1989.

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1989.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 20 luglio 1989

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare per l'attuazione del programma nazionale d'intervento riguardante la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1989.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il consiglio di amministrazione

ATTO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO DELLE PATATE COMUNI DA CONSUMO PRODOTTE IN ITALIA NEL 1989.

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3, e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A., entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde, prodotte in Italia nella canpagna 1989, ripartite secondo i quantitativi massimi stabiliti a fianco di ciascuna regione o provincia autonoma sottoelencate:

Piemonte	q.li	300.000
Valle d'Aosta	»	20.000
Lombardia	»	135.000
Trentino-Alto Adige	»	70.000
Veneto	»	310.000
Friuli-Venezia Giulia	»	60.000
Liguria	»	60.000
Emilia-Romagna	»	700.000
Toscana	»	120.000
Umbria	»	55.000
Marche	»	83.000
Lazio	»	230.000
Abruzzo	»	635.000
Molise	»	50.000
Campania	»	320.000
Puglia	»	70.000
Basilicata	»	39.000
Calabria	»	350.000
Sicilia	»	55.000
Sardegna	»	38.000
Totale . . .	q.li	3.700.000

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze, l'anzidetta ripartizione regionale dei quantitativi.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo, stabilito per un periodo massimo di cinque mesi, è così fissato:

per il primo periodo di due mesi: L. 1.000/q.le/mese;
per i restanti tre periodi mensili: L. 500/q.le/mese.

Art. 3.

I produttori italiani di patate comuni da consumo, singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni dei produttori, che intendano ottenere l'aiuto al magazzinaggio per le patate comuni da consumo di produzione propria o dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata della istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto della istanza ammonta a 10.000 quintali.

Qualora i quantitativi indicati nelle istanze superino i limiti prefissati nel primo comma dell'art. 2, l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto.

Ciascuna istanza deve riguardare patate comuni da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazione dei produttori di patate, oppure da cooperative di produttori o consorzi di produttori di patate in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana, leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata nella domanda, nella campagna 1989, che è idonea alla conservazione e che il magazzino ove verrà effettuato lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme; tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo per essere esibita all'A.I.M.A. a richiesta dell'Azienda medesima.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3, provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando, in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio ammasso, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data ed il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3, deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale ed il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito nell'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinamento e termina il giorno precedente quello — non eccedente il quinto mese dal predetto inizio dell'uscita dall'ammasso dell'ultima frazione del quantitativo di patate comuni da consumo formante oggetto dell'impegno.

Qualora allo scadere dell'anzidetto quinto mese sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata dell'impegno termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantità, verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è qualità sana, leale e mercantile ed idoneo al consumo umano diretto, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3. Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo , di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi previsto nel precedente comma del presente articolo non può darsi corso allo svincolo dell'intero quantitativo di patate, o frazione di esso, in ammasso; tuttavia, su richiesta motivata dall'ammassatore, l'A.I.M.A. può autorizzare l'uscita del prodotto: in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto nel primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in 5 mesi è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in quattro periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese finale, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dell'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non puo, mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto, stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un' apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona, che ha per esso firmato l istanza, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato d'iscrizione di data non anteriore a tre mesi;

due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carido e scarico riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5.

Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione consumo umano diretto o per trasformazione industriale, in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A. insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto, di cui al presente articolo, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'Azienda medesima.

Nel caso di destinazione per trasformazione industriale deve essere effettuato, al momento dell'uscita; un ulteriore accertamento da parte del soggetto che ha compiuto l'accertamanto di qualità in entrata: il prodotto, nei confronti del quale, a seguito di tale verifica, non sarà confermata la qualità accertata in entrata, verrà escluso dal beneficio in questione.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati, esclusi i cali naturali, siano inferiori a quintali 10.000 di patate comuni da consumo, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

89A3558

DELIBERAZIONE 20 luglio 1989.

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle nocciole prodotte in Italia nella campagna 1988-89.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 20 luglio 1989

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle nocciole comuni prodotte in Italia nella campagna 1988-89.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il consiglio di amministrazione

ATTO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO DELLE NOCCIOLE PRODOTTE IN ITALIA NELLA CAMPAGNA 1988-89.

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di nocciole a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3, e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A., entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le nocciole di qualità sana, leale e mercantile, prodotte nella campagna 1988-89 e ripartite secondo i quantitativi massimi prodotti nelle sottoelencate regioni:

Sicilia	q.li	20.000
Campania	»	60.000
Lazio	»	35.000
Piemonte	»	10.000
Totale . . .	q.li	125.000

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze, l'anzidetta ripartizione regionale dei quantitativi.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle nocciole è stabilito in L. 16.000/quintale/mese.

Art. 3.

I produttori italiani delle nocciole di cui al riparto regionale specificato nell'art. 2, singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni dei produttori, che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio per le nocciole di produzione propria o dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di nocciole costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette nocciole sono di sua esclusiva proprietà e disponibilità, oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata della istanza.

Il quantitativo minimo di nocciole oggetto della istanza ammonta a 100 quintali.

Qualora i quantitativi indicati nelle istanze superino i limiti prefissati nel primo comma dell'art. 2, l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto.

Ciascuna istanza deve riguardare nocciole prodotte in una sola regione; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di nocciole, oppure da cooperative di produttori o consorzi di produttori di nocciole, in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è nocciole di qualità sana, leale e mercantile, che è stata prodotta dal richiedente nella regione indicata nella domanda e nella campagna 1988-89, che è idonea alla conservazione, che il magazzino ove verrà effettuato lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

Tale dichiarazione può essere rilasciata, in assenza di associazioni dei produttori, di cooperative o consorzi di produttori, dall'organismo regionale preposto ai controlli amministrativi e contabili.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3, provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando, in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, i quantitativi di nocciole immagazzinati, e la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione, riguardante anche l'inizio ammasso, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3, deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente, mentre l'originale ed il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, unitamente all'originale dell'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito nell'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinamento e termina il giorno precedente quello — non eccedente il 31 dicembre 1989 — dell'uscita dall'ammasso dell'ultima frazione del quantitativo di nocciole formante oggetto dell'impegno.

Qualora allo scadere dell'anzidetto termine del 31 dicembre 1989 sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata dell'impegno termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso in pari data ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantità verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana, leale e mercantile ed idoneo al consumo umano diretto, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3. Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in tre mesi e fino al 31 dicembre 1989 è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in periodi di un mese ciascuno. Per le nocciole per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le nocciole per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese finale, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle nocciole oggetto dell'impegno, l'ammasso è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può, mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno, né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto, stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'I.A.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di nocciole costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenza accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un' apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del Tribunale, di data non anteriore a tre mesi, alla data di ricevimento dell'istanza, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona che ha per esso firmato l'istanza ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato d'iscrizione di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza;

due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantità di nocciole oggetto della richiesta di aiuto nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5.

Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A. insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto, di cui al presente articolo, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'Azienda medesima.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati siano inferiori a quintali 100 di nocciole, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative adottate dall'ammassatore.

89A3559

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 14 luglio 1989, n. 18.

Sospensione delle disposizioni relative alla abilitazione e riconoscimento degli impianti per il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati nel territorio nazionale. (Applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1988, n. 414).

Al Ministero dell'agricoltura e foreste - Gabinetto del Ministro - Direzione generale della tutela economica - Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agro-alimentari

Al Ministero dell'industria del commercio - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del commercio con l'estero - gabinetto del Ministro

All'Istituto per il commercio con l'estero

Agli assessorati alla agricoltura e foreste delle regioni a statuto ordinario

Agli assessorati alla agricoltura e foreste delle regioni a statuto speciale

Agli assessorati alla agricoltura e foreste delle provincie autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari al Governo

Alle camere di commercio, industria ed artigianato

All'Associazione nazionale degli esportatori ort. ed agr.

All'U.N.A.P.O.A.

All'U.I.A.P.O.A.

All'U.N.A.P.R.O.

All'organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo

In relazione alla circolare n. 20, del 12 dicembre 1988, relativa all'abilitazione ed al riconoscimento degli impianti per il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati nel territorio nazionale, si fà presente agli organismi in indirizzo che le disposizioni procedurali e comportamentali in essa contenute, e relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi delle imprese interessate alla presentazione delle domande di iscrizione all'«Albo degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari» sono, temporaneamente, sospese.

Il Ministro-Presidente: MANNINO

89A3560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Adesione dell'Italia alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo con annesso, firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

Il giorno 2 giugno 1989 è stato depositato lo strumento di adesione da parte dell'Italia alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo con annesso, firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979; l'adesione è stata autorizzata con legge n. 147 del 3 aprile 1989, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1989.

In conformità all'articolo V, la convenzione è in vigore per l'Italia dal 2 luglio 1989.

89A3573

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del consolato generale di prima categoria in Bruxelles (Belgio) e del consolato di prima categoria in Bruxelles (Belgio) e trasferimento della dipendenza dell'agenzia consolare di prima categoria in Genk (Belgio) dal consolato in Bruxelles al consolato generale in Anversa.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Bruxelles (Belgio) è determinata come segue: la provincia del Brabante.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Anversa (Belgio) è modificata come segue: le provincie di Anversa, Fiandra Occidentale, Fiandra Orientale e Limburgo.

Art. 3.

L'agenzia consolare di prima categoria in Genk (Belgio), con circoscrizione territoriale limitata alla Provincia del Limburgo, è posta alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Anversa.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A3543

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni unitamente all'indicazione geografica dei vini da tavola «Salento» o «Salentino».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco e rosso, oltre a quella di rosato già prevista, nonché dei riferimenti ai nomi dei vitigni: Chardonnay *B*, Sauvignon *B*, Negro Amaro *N*, Malvasia *N*, Pinot Nero *N*, Pinot Bianco *B*, Verdeca *B*, unitamente alla indicazione geografica dei vini da tavola «Salento» o «Salentino» riconosciuta con decreto ministeriale 5 agosto 1968, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve relative alla indicazione geografica in questione risulta essere più ampia di quella già delimitata con il citato decreto ministeriale 5 agosto 1968, comprendendo l'intero territorio amministrativo delle province di Taranto, Brindisi e Lecce.

Le eventuali istanze riguardanti l'autorizzazione all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati come proposto dagli interessati dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

89A3549

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. «Magazzini centrali italiani», in Bologna, dell'autorizzazione a gestire alcune aree del proprio impianto in regime di magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1989 è stata revocata l'autorizzazione concessa alla S.p.a. «Magazzini centrali italiani», in Bologna, via De' Carracci n. 69/3, a gestire alcune aree del proprio impianto in regime di magazzino generale di deposito.

89A3551

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 19 luglio 1989 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 31 luglio 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a 92 giorni con scadenza il 31 ottobre 1989 è di L. 97,06, quello dei buoni a 183 giorni con scadenza il 30 gennaio 1990 è di L. 94,25 e quello dei buoni a 365 giorni con scadenza il 31 luglio 1990 è di L. 88,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A3598

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenchi n. 2 e n. 3

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

Certificato nominativo della rendita 5% 1935 n. 185466 di nominali L. 100.000 intestato ad Anzovino Maria di Costantino moglie di Ciampi Domenico domiciliato a Benevento.

Annotazione: Vincolata come dote della titolare giusta atto 2 giugno 1941 del notaio Cardone di Pietrelcina.

Certificato nominativo del prestito redimibile 3,50% 1934 n. 519815 di nominali L. 30.000 intestato ad Anzovino Maria di Costantino moglie di Ciampi Domenico domiciliato a Benevento.

Annotazione: Vincolata come dote della titolare giusta atto 2 giugno 1941 del notaio Cardone di Pietrelcina.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

89A3563

N. 145

Corso dei cambi del 28 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1351,400	1351,400	1352 —	1351,400	1351,400	1351,40	1351,100	1351,400	1351,400	1351,40
Marco germanico	719,580	719,580	719,75	719,580	719,580	719,58	719,700	719,580	719,580	719,58
Franco francese	212,430	212,430	212,52	212,430	212,430	212,43	212,480	212,430	212,430	212,43
Fiorino olandese	637,680	637,680	638,40	637,680	637,680	637,68	637,700	637,680	637,680	637,68
Franco belga	34,352	34,352	34,40	34,352	34,352	34,352	34,352	34,352	34,352	34,35
Lira sterlina	2237,300	2237,300	2242,50	2237,300	2237,300	2237,30	2237,100	2237,300	2237,300	2237,30
Lira irlandese	1919 —	1919 —	1918 —	1919 —	1919 —	1919 —	1919,250	1919 —	1919 —	—
Corona danese	185,080	185,080	185,25	185,080	185,080	185,08	185,040	185,080	185,080	185,08
Dracma	8,325	8,325	8,32	8,325	—	—	8,323	8,325	8,325	—
E.C.U.	1492,100	1492,100	1492,80	1492,100	1492,100	1492,10	1492,100	1492,100	1492,100	1492,10
Dollaro canadese	1140,200	1140,200	1140 —	1140,200	1140,200	1140,20	1140,750	1140,200	1140,200	1140,20
Yen giapponese	9,690	9,690	9,70	9,690	9,690	9,69	9,695	9,690	9,690	9,69
Franco svizzero	835,520	835,520	836,60	835,520	835,520	835,52	835,650	835,520	835,520	835,52
Scellino austriaco	102,070	102,070	102,15	102,070	102,070	102,07	102 —	102,070	102,070	102,07
Corona norvegese	195,930	195,930	196,25	195,930	195,930	195,93	196,150	195,930	195,930	195,93
Corona svedese	210,760	210,760	211 —	210,760	210,760	210,76	210,750	210,760	210,760	210,76
FIM	319,450	319,450	319,75	319,450	319,450	319,45	319,800	319,450	319,450	—
Escudo portoghese	8,603	8,603	8,62	8,603	8,603	8,603	8,604	8,603	8,603	8,60
Peseta spagnola	11,473	11,473	11,49	11,473	11,473	11,473	11,474	11,473	11,473	11,47
Dollaro australiano	1012 —	1012 —	1012 —	1012 —	1012 —	1012 —	1013 —	1012 —	1012 —	1012 —

Media dei titoli del 28 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,650
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	106,500
» 9% » » 1976-91	98,450
» 10% » » 1977-92	97,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,450
» » » 22- 6-1987/91	88,900
» » » 18- 3-1987/94	73,475
» » » 21- 4-1987/94	73,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,700
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,450
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,900
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 18-12-1985/90	100,150

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,350
» » » »	17- 1-1986/91	99,875
» » » »	1- 2-1984/91	101,050
» » » »	18- 2-1986/91	99,525
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,550
» » » »	1- 4-1984/91	100,350
» » » »	1- 5-1984/91	100,450
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100,400
» » » »	1- 8-1984/91	100,125
» » » »	1- 9-1984/91	99,925
» » » »	1-10-1984/91	100,200
» » » »	1-11-1984/91	100,225
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	98,950
» » » »	1- 2-1985/92	97,900
» » » »	18- 4-1986/92	97,950
» » » »	19- 5-1986/92	97,575
» » » »	20- 7-1987/92	98,075
» » » »	19- 8-1987/92	97,775
» » » »	1-11-1987/92	97,650
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	18- 6-1986/93	95,925
» » » »	17- 7-1986/93	95,825
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,200
» » » »	20-10-1986/93	95,450
» » » »	19-12-1986/93	95,500
» » » »	18-11-1987/93	95,675
» » » »	1- 1-1988/93	97,275
» » » »	1- 2-1988/93	97 —
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,625
» » » »	1- 5-1988/93	98,275
» » » »	1- 6-1988/93	99 —
» » » »	1- 7-1988/93	98,950
» » » »	1- 8-1988/93	98,250
» » » »	1- 9-1988/93	97,550
» » » »	1-10-1988/93	98,150
» » » »	1-11-1988/93	98,375
» » » »	1- 1-1989/94	98,100
» » » »	1-10-1987/94	96,525
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,525
» » » »	1- 4-1985/95	92,400
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	93,775
» » » »	1- 7-1985/95	95,675
» » » »	1- 8-1985/95	93,775
» » » »	1- 9-1985/95	93,375
» » » »	1-10-1985/95	93,850
» » » »	1-11-1985/95	93,750
» » » »	1-12-1985/95	93,850
» » » »	1- 1-1986/96	93,775
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,775
» » » »	1- 3-1986/96	92,850
» » » »	1- 4-1986/96	92,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	94,750
» » » »	1- 7-1986/96	94,525
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	92,625
» » » »	1-10-1986/96	93,350
» » » »	1-11-1986/96	93,325
» » » »	1-12-1986/96	93,300
» » » »	1- 1-1987/97	93,175
» » » »	1- 2-1987/97	92,675
» » » »	18- 2-1987/97	92,800

Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 3-1987/97	93,225
» » » »		1- 4-1987/97	92,450
» » » »		1- 5-1987/97	93,375
» » » »		1- 6-1987/97	94,300
» » » »		1- 7-1987/97	93,800
» » » »		1- 8-1987/97	93,250
» » » »		1- 9-1987/97	94,675
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,150
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,800
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,025
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,150
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,525
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,800
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,250
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,725
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,600
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,700
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,300
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,600
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,525
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,075
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,450
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,475
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,825
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,825
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,800
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,925
» » »	9,25%	1-10-1990	97,375
» » »	11,50%	1-10-1990	99 —
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,850
» » »	9,25%	1-11-1990	97,300
» » »	9,25%	1-12-1990	97,425
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,225
» » »	11,50%	1-11-1991	97,325
» » »	11,50%	1-12-1991	98 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,750
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,725
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,425
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,125
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,825
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,325
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,850
» » »	12,50%	1-10-1992	97,675
» » »	12,50%	1-11-1993	96,825
» » »	12,50%	17-11-1993	96,950
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,725
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,625
» » » »	1983/90	11,50%	103,525
» » » »	1984/91	11,25%	104,175
» » » »	1987/91	8,75%	97,225
» » » »	1984/92	10,50%	102,325
» » » »	1985/93	9,60%	100,025
» » » »	1985/93	9,75%	100,550
» » » »	1985/93	9,00%	98,800
» » » »	1985/93	8,75%	97,850
» » » »	1986/94	8,75%	96,950
» » » »	1986/94	6,90%	90,200
» » » »	1987/94	7,75%	91,800
» » » »	26-4-1988/92	8,50%	96,750
» » » »	21-3-1988/92	8,50%	96,950
» » » »	25-5-1988/92	8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M28079

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7750/R datato 30 giugno 1989 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti, in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei, ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7751/R anch'esso datato 30 giugno 1989, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero, quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero, le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 30 GIUGNO 1989

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*ACNEVIT*	024543011 024543023	CREMA 50 G GEL 50 G
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*ADRIANOL*	006911010	SPRAY NASALE 10 ML
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*ALEUDRIN*	001195027	6 FIALE 1 ML
PIERREL HOSPITAL	00447300146	*ATOXEPAR*	020697013 020697025	5 F LIOF+5 F SOLV 50 CPS
PIERREL HOSPITAL	00447300146	*CORTICOLIVER*	022596035 022596047	100 IM 10 F LIOF + 10 F SOLV 200 IM 10 F LIOF + 10 F SOLV
EUROSPITAL	00047510326	*CUTESIL*	015406010 015406022	POMATA G 25 POMATA G 50
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*DEXA RHINO*	024197016	AEROSOL DOSATO 9 G
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*DOSALUPENT*	020872014	BOMBOLETTA 20 ML
ITALFARMACO	00737420158	*ENERGOXIL*	004276010 004276022 004276034	SALI VAG 100 G 10 BUST 5 G 20 BUST 5 G
GIBIPHARMA	00780970158	*EPATOCORTEN*	009774100 009774124	100 10 F LIOF + 10 F SOLV 200 10 F LIOF + 10 F SOLV
IEMA	00210010161	*FARMOREUMIN*	017844010 017844022	AD 12 SUPPOSTE BB 12 SUPPOSTE
ITALFARMACO	00737420158	*FOSFAMOX*	024381042 024381067 024381081 024381093 024381117 024381131	12 COMPRESSE 1 G SOSPENSIONE ORALE 100 G IM 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA IV 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA 12 BUSTINE ORALI 500 MG 12 BUSTINE ORALI 1 G
SAMIL	00404510588	*GESTROL*	024233013 024233025 024233037 024233049	22 COMPRESSE 28 COMPRESSE 66 COMPRESSE 84 COMPRESSE
S I F I	00122890874	*GLAUMID SEDATIVO*	021878018 021878020	25 CONFETTI 25 MG 50 CONFETTI 25 MG
INTER FALK	07459620154	*HELIXINA*	013411018	SCIROPPO G 170
IBI	02578030153	*IBISTACIN*	023713011 023713023 023713035	IM FL+F 2 ML 250 MG IM FL+F 3 ML 500 MG IM FL+F 4 ML 1 G

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
BRACCO	00825120157	*ILATEST*	025328016	1 FIALA 20 MCG 1 ML
SPA	00747030153	*METRULEN*	022273015	21 COMPRESSE
SAMIL	00404510588	*MINIFOL*	023623010 023623022	22 COMPRESSE 66 COMPRESSE
WYETH	00150450591	*NEO EVANOR*	024243014	21 CONFETTI
CHEMIL	00757340153	*NORMORYTMINA*	023860024	15 CAPSULE
LUSOFARMACO	00714810157	*OVERAL LUSO*	023139013 023139025 023139037 023139049 023139052 023139064	ILFI 12 CPS ILFI PLUS 12 CPS ILFI GRAT 50 G FL 0,25 G + F SOLV FL 0,50 G + F SOLV ILFI FL 1 G + F SOLV
DE ANGELI	00714730157	*REAVIAN*	024135016	30 CONFETTI
ORTHO DIAGNOSTIC	00723630158	*RHOGAM*	021347012	1 FL 300 MCG + 1 FIALA PROVA
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*SEDAPERSANTIN*	019254010	20 CONFETTI 25 MG
SIFARMA	07190270152	*SICORTEX*	025601030	IM 400 UCD 6 F LIOF + 6 F
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*SPARCORT*	025134014 025134026	CREMA G 30 UNGUENTO G 30
DE ANGELI	00714730157	*STERECTAL*	023641018 023641020	CREMA 40 G AD 10 SUPPOSTE
DE ANGELI	00714730157	*SUPRISTOL*	024702019 024702021 024702033 024702045 024702058 024702060	12 COMPRESSE 20 COMPRESSE BB 12 COMPRESSE BB 20 COMPRESSE FLACONE SCIROPPO 60 ML FLACONE SCIROPPO 100 ML
JOHNSON & J	00407560580	*TYLENOL JOHNSON*	024934010 024934022 024934034 024934046 024934059 024934061	12 CPR MASTICABILI 80 MG 24 CPR MASTICABILI 80 MG 12 CPR 325 MG 24 CPR 325 MG 12 CPS 500 MG 24 CPS 500 MG
BAYROPHARM	00829950153	*TZALOL*	021716016 021716028 021716030 021716042	IV 2F 5 ML 100000 UIC IV 1F 20 ML 500000 UIC IV 1F 50 ML 500000 UIC IV 2F 10 ML 200000 UIC
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*VASCUNICOL*	023172012	40 COMPRESSE
BRACCO	00825120157	*VELAXIN*	013937014 013937026 013937038	1 PERETTA 4 ML 2 PERETTE 4 ML 6 PERETTE 4 ML
SPA	00747030153	*XANTOCICLINA*	021524020	16 CPR 300 MG

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 30 GIUGNO 1989

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
SPA	00747030153	*ALDACTAZIDE*	022702029	32 COMPRESSE
GIBIPHARMA	00780970158	*AMOXIPEN*	023692027 023692066 023692104	250 12 CAPSULE 250 12 BUSTINE 250 SCIROPPO ESTEMP 100 ML
BRACCO	00825120157	*ANGIOCONRAY*	020453027	FL 50 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*BB-K8*	023594029	IM 5 FLACONI 100 MG
BRACCO	00825120157	*BETABION*	003263035	20 COMPRESSE 50 MG
MEDOSAN	00651240582	*BETACOMPLESSO*	018048025	OS GRAN 15 BUST

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
PULITZER	00425480589	*BIOMAG*	024464024 024464051 024464075	40 COMPRESSE 200 MG SCIROPPO 200 ML IV 12 FIALE 2 ML
TORRE	00754530152	*BIOPLEX*	021264041	FL 250 ML 10 G GLUC 5% +DEFLUS
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*BISOLVOMICIN*	021584014 021584038 021584040	8 CAPSULE 24 CAPSULE 32 CAPSULE
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*BISOLVON*	021004066 021004080	AD 12 SUPPOSTE BB 12 SUPPOSTE
BRISTOL SUD	00136120599	*BRISPORIN*	022966093	FL POLV 4 G
BRISTOL SUD	00136120599	*BUFFERIN*	023347014 023347026	4 CPR 10 CPR
BRISTOL SUD	00136120599	*CEFAXIN*	023113018	8 CPS 500 MG
ITALFARMACO	00737420158	*CEVIT*	003959018 003959020 003959032 003959057 003959071 003959083	ULTRAFTE IM IV 3 F 5 ML 1 G FTE IM IV 3F 5 ML 500 MG SCIR 100 ML 5% 10 CPR MASTIC 250 MG 20 CPR 250 MG OS 10 FL 5 ML 1 G
WYETH	00150450591	*COLPRONE*	021509017	10 COMPRESSE 5 MG
MEDICI DOMUS	00690920152	*CORTIPLASTOL*	022368017	POM 5 G
MEDOSAN	00651240582	*CROMACORT*	022221016	100 10 F LIOF + 10 F SOLV
PULITZER	00425480589	*DECASPIR*	024379036 024379063 024379075	40 CPS 40 MG IM 12 F 5 ML SCIR 100 ML
PULITZER	00425480589	*DELTACEF*	024847028	IM 1 FL 750 MG+1 F
PULITZER	00425480589	*DEXAL*	024376016	30 CPS 50 MG
MEDICI DOMUS	00690920152	*DOMUTUSSINA*	025517020	FLACONE GOCCE 15 ML
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*DOSBEROTEC*	023457043	30 COMPRESSE 2,5 MG
LEPETIT	00795960152	*EDOLAN*	025657026	30 CONFETTI 100 MG
PULITZER	00425480589	*ENCEREBRON*	022815029	30 CONFETTI
PULITZER	00425480589	*EPARSIL*	023831011	40 CAPSULE 70 MG
BRACCO	00825120157	*EUTIROX*	024402012	100 30 COMPRESSE 100 MCG
PULITZER	00425480589	*FLOMED*	025608011 025608035	30 COMPRESSE 150 MG 10 FIALE 5 ML
PULITZER	00425480589	*FONOFOS*	024451027 024451041 024451054 024451066 024451078	12 CPS 500 MG SCIR 60 ML SOSP FL 100 ML 5% IM 1 FL PV+1 F SOLV IV 1 FL PV+1 F SOLV
SPA	00747030153	*FRUCTOGLUCINA*	016039024	IM 10 F 2,5 ML
MONICO	00228550273	*FRUCTOPIRAN*	008376016	5 FIALE 10 ML 30%
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*GASTROZEPIN*	024021014	20 COMPRESSE 25 MG
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*GASTROZEPIN*	025078015	5 F LIOF + 5 F SOLV
DE ANGELI	00714730157	*GEFARNAX*	022590057	GOCCE ORALI 20 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
SCHERING	00750320152	*GINODEN*	026435026	21 COMPRESSE
SPA	00747030153	*GLU PHOS*	009848060	IM IV 5 F 2 G 10 ML
BRACCO	00825120157	*IOPAMIRO*	024425086 024425098	200 1 F 5 ML 300 1 F 5 ML
POLIFARMA	00403210586	*ISCHELIUM PAPAVERINA*	023852027	GOCCE ORALI 30 ML
PROTER	00867740151	*KESINT*	024136018 024136020 024136032 024136057 024136069 024136071	IM FL 250 MG+F SOLV 1 ML IM FL 500 MG+F SOLV 2 ML IM FL 750 MG+F SOLV 3 ML IV FL 1 G+F SOLV 10 ML IV FL 2 G IV FL 3 G
DE ANGELI	00714730157	*LEBLON*	024019010 024019059	20 COMPRESSE 50 COMPRESSE 50 MG
FISONS	01328640592	*LOMUDAL*	022319040	NASALE 2 FL CON INAL
BRACCO	00825120157	*LYSOBEX*	011598036	SCIROPPO 200 ML
RAVIZZA	08501270154	*MAEVA*	023747013	25 CONFETTI 15 MG
MEDOSAN	00651240582	*MEDOMYCIN*	021832011	8 CAPSULE 300 MG
WYETH	00150450591	*MINULET*	026286017	21 COMPRESSE 75 MCG
DE ANGELI	00714730157	*MUCOSOLVAN*	024428029 024428056	20 COMPRESSE 15 MG IM ED INAL 10 FIALE 2 ML
DE ANGELI	00714730157	*NISIDOL*	011212053	6 COMPRESSE
RAVIZZA	08501270154	*NOAN*	019993029	15 CONFETTI 15 MG
PULITZER	00425480589	*NOVACORT*	025099019 025099021 025099033	500 INIETT 3 FL 500 INIETT 5 FL 500 INIETT 10 FL
PULITZER	00425480589	*NOVATOX*	021996018	IM 5 F LIOF+ 5 F 2 ML
KNOLL	00868480153	*OCTINUM*	008424018	5 FIALE 1 ML
PULITZER	00425480589	*P 10 POM*	023077011 023077035	15 G 50 G
BRISTOL SUD	00136120599	*PARADROXIL*	023013030	8 CAPSULE 500 MG
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*PERSANTIN*	016521027	15 CONFETTI 75 MG
IBIS	03642900488	*PIR DUE*	019112010	IM 5 F 4 ML
BRACCO	00825120157	*POLYBION*	006204034	GOCCE ORALI 20 ML
SPA	00747030153	*PRECURSON*	022631016	10 F 2, 5 ML
WYETH	00150450591	*PREMARIN*	002792051 002792075	CREMA VAG S/APPL 25 G CREMA VAG S/APPL 45 G
IBIS	03642900488	*PRODERMIN*	022102026	LOZIONE 15 ML
PULITZER	00425480589	*PROVENAL*	023707033 023707084	20 CAPSULE 150 ULS 5 FIALE 3 ML 300 ULS
RAVIZZA	08501270154	*QUEN*	021072018	25 CONFETTI 10 MG
BRISTOL SUD	00136120599	*QUESTRAN*	023014020	OS PV 24 BUSTE 9 G
PULITZER	00425480589	*ROXIDEN*	025062011	30 CAPSULE 10 MG
CHEMIL	00757340153	*RUBROCORTEX*	019836030	100 10 F LIOF + 10 F SOLV

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
VIS	00208120287	*SEDITAL*	006591022	FORTE 100 CONFETTI
MEDOSAN	00651240582	*SEDOPULMINA*	008165019	SCIR 100 G
PARKE DAVIS	00781140157	*SINSURRENE*	023701016 023701028 023701030	3 F LIOF + 3 F 5 F LIOF + 5 F 10 F LIOF+10 F
PULITZER	00425480589	*SINTOCLAR*	024563013 024563025 024563037 024563049 024563064	100 IM IV 5 F 2 ML 100 IM IV 10 F 2 ML 250 IM IV 2 F 2 ML 250 IM IV 3 F 2 ML 250 IM IV 6 F 2 ML
DE ANGELI	00714730157	*SOLVELIN DE ANGELI*	024172013 024172052 024172064	10 CAPSULE BB LATTANTI 10 COMPRESSE BB LATTANTI 20 COMPRESSE
DE ANGELI	00714730157	*SPIROPENT*	024219026	30 COMPRESSE 0,01 MG
TORRE	00754530152	*STAMICINA*	022008027	8 CPS 100 MG
ISF	00776670150	*TAMETIN*	023604061 023604097	25 CONFETTI 200 MG 25 CONFETTI 400 MG
FIRMA	00394440481	*TRALISIN*	020097010 020097034	8 CPS SCIR 60 ML
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*TRANQUO BUSCOPAN*	021124045	12 SUPPOSTE
GRANATA	01501600157	*UNDECILENDERMINA*	003853013 003853025	POMATA 30 G 60 PERLE
SPA	00747030153	*URACTONE*	019408020 019408044	16 COMPRESSE 100 MG 32 COMPRESSE 25 MG
BRACCO	00825120157	*UROMIRO*	020927087	FLACONE 36% 100 ML
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*VASCULAT*	007127032	GOCCE ORALI 30 G 1,5%
MONICO	00228550273	*VICI*	007112028 007112030	IM 10 F 1 ML 0,05 G NORM IM 10 F 2 ML 0,10 G
PULITZER	00425480589	*VIRUSTOP*	024616043 024616056 024616082 024616118	SCIROPPO 120 ML CREMA G 20 10% GOCCE OTORINO 10 ML ORABASE G 20 10%
BRACCO	00825120157	*VITAMINA C BRACCO*	024811010	5 F 100 MG
DAVID	00428010482	*XYLESTESINA*	026098020 026098069	5 FLACONI 50 ML 2% S 5 FLACONI 50 ML 2%

89A3416

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1989, sulla proposta del Ministro delle sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Ede Baldesi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giorgio Tempestini, notaio in Firenze, numero di repertorio 30559, consistente nella somma di L. 100.000.000 che verrà utilizzato dall'ente per il conseguimento delle finalità statutarie.

89A3545

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Gli esplosivi denominati Super BM Cava e Super BM Galleria fabbricati dalla società Mangiarotti nel proprio stabilimento in Codroipo (Udine) o in quelli della soc. Prodes in Cisterna (Latina), o della società Cheddite Italia in Aulla (Massa Carrara) o del polverificio Benedetto Cocciuti in Viterbo, già riconosciuti nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico, assumono la nuova denominazione di Cava 3 e Galleria 1 fermo restando le loro caratteristiche chimico-fisiche.

89A3574

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. *Le inserzioni*, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, *e i fascicoli delle quattro serie speciali:*	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***